



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 7673/2012 R.G.L. promossa

DA

UNICREDIT S.P.A

In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Daverio Fabrizio di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Angelo Cacciatore in Palermo, via Notarbartolo n. 44

ricorrente -

CONTRO

TRIPPI ALESSANDRO

rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Madonia e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Palermo, viale della Libertà n. 56

resistente -

Avente ad oggetto: opposizione a precetto
All'udienza di discussione del 30.10.14 ha pronunziato

SENTENZA

dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che, con ricorso depositato il 10/08/2012, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato con racc. a/r il 20/07/2012, con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro € 41.588,59 a titolo di sorte capitale, competenze atto di precetto, rimborso spese generali, CPA, IVA, oltre spese di notifica dell'atto.

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° 2502, 2014
Registro Sentenze Lavoro

Cron. 39692/2014

Addi _____

Rilasciata spedizione in
forma esecutiva all'Avv.

per _____

Il Cancelliere

In particolare, parte opponente deduceva di avere stipulato con il resistente, in data 10.04.2012, un accordo che prevedeva la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ed il pagamento del TFR, delle competenze maturate e maturande sino alla data di cessazione, di € 20.000,00 a titolo di incentivo all'esodo e di € 2.000,00 come corrispettivo per la transazione; di aver provveduto a pagare la somma di cui all'atto impugnato alla Ktesios S.p.A. (ora B@nca 24-7), in forza del contratto di finanziamento che il resistente aveva stipulato con la B@nca 24-7, evidenziando che il predetto contratto prevedeva, in caso di cessazione del servizio da parte del dipendente, l'estensione della cessione a quanto spettasse al cedente "sia come TFR che per qualunque somma che a qualunque titolo dovesse essergli corrisposta, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro" e quindi di avere corrisposto all'odierno resistente la somma di € 7.697,95 quale differenza tra quanto versato alla cessionaria e quanto effettivamente spettante.

Concludeva quindi con la richiesta di dichiarare illegittimo l'atto di precetto e con la richiesta di dichiarare l'inesistenza del diritto del sig. Tripi a procedere alla esecuzione forzata.

Instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30.10.14 le parti discutevano la causa, che veniva decisa.

Deve preliminarmente affermarsi la infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, atteso che all'atto del deposito del ricorso l'esecuzione non aveva avuto inizio.

Nel merito, deve osservarsi che nella richiamata transazione le parti hanno statuito una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia espressa ad ogni azione, domanda, pretesa o diritto "dovendosi ritenere con il presente atto definitiva, ogni eventuale ragione di credito comunque inerente anche al rapporto anche se qui non specificata".

Deve ritenersi che si tratti di transazione novativa ex art. 1230 c.c. in quanto è espressamente previsto all'interno di tale titolo che le parti conseguono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con

quanto scaturisce dall'accordo transattivo, quest'ultimo valido ed efficace.

Infine, deve evidenziarsi che nel contratto di finanziamento in atti è espressamente prevista la cedibilità per l'intero del TFR, e che tale tipo di cessione trova applicazione anche nei rapporti di lavoro del settore privato senza limiti del quinto, con la conseguenza che si accoglie l'opposizione di parte ricorrente e si annulla l'atto di precetto in quanto illegittimo considerato, inoltre, che il resistente non ha contestato la quantificazione del credito residuo.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico.

P.Q.M.

Decide come in epigrafe.

Palermo, 30.10.14

Il Giudice
Cinzia Soffientini



IL CASO.it